



# **CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO**

## **Provincia di Teramo**

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 172**

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI**

**N. 10 DEL 26-03-2019**

**Ufficio: SEGRETERIA**

**Oggetto: Contenzioso B.L./Comune di Civitella del Tronto - Sentenza Corte di Appello dell'Aquila n. 65/2018. Liquidazione Avv. Stefano Di Filippo.**

L'anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di marzo,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Germano Mignini

**PREMESSO che:**

-il Comune di Civitella del Tronto, nell'anno 2005, aveva affidato alla società Consorzio Intercoop di Teramo il servizio di interventi di manutenzione sul patrimonio comunale;

-con contratto di lavoro a tempo determinato part-time veniva assunto il Sig. B.L. dalla ditta Vibrata Lavoro Soc. Coop. A.r.l., a far data dal 01/07/2005, società consorziata della ditta Interccop cui il Comune aveva affidato l'incarico precedentemente specificato, per l'espletamento dei compiti contrattuali;

-in data 23/08/2005 durante l'orario di lavoro, presso il deposito attrezzi dell'Amministrazione comunale di Civitella del Tronto sito presso l'ex scuola agraria in Civitella del Tronto, C.da Santa Maria, si verificava un incidente in cui rimaneva coinvolto il Sig. B.L.;

-con ricorso in data 8 maggio 2007, a firma del legale incaricato, il signor B. L. chiedeva alla Commissione Provinciale di Conciliazione di Teramo l'esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c.;

-con verbale in data 3 luglio 2007 la Commissione Provinciale del lavoro di Teramo dava atto dell'impossibilità di conciliare la vertenza in parola;

-con ricorso in data 12 gennaio 2009 a firma del legale incaricato, il signor B. L. reiterava la richiesta di esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. ;

-con Delibera di G.C. 59 del 14 maggio 2009 veniva delegato il Segretario Comunale all'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi alla Commissione Provinciale del lavoro di Teramo relativo alla vertenza introdotta dal signor B.L. con ricorso in data 12 gennaio 2009, tentativo che risultava negativo;

-in data 12.11.2013 l'Avv. Stefano Di Filippo presentava ricorso ex art. 414 c.p.c., in nome e per conto del Sig. B.L. volta ad ottenere la dichiarazione di responsabilità solidale dei suddetti resistenti in ordine alla causazione dell'evento e, per l'effetto, la condanna degli stessi al risarcimento solidale dei danni subiti dal Sig. B.L. quantificati in € 27.136,39 o di quella maggiore o minore che sarebbe risultata in corso di causa, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione dalla data dell'evento occorso all'effettivo soddisfo;

-il Responsabile del servizio, con determinazione RG n. 90 del 12.02.2014, affidava l'incarico legale per la resistenza nel giudizio di primo grado all'avv. Pietro Marano, con studio legale in Vico della Fonte – 64100 Teramo;

-con sentenza n. 79/2016 del 11.02.2016 del Tribunale di Teramo – sezione lavoro - acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 1925 del 22.02.2016, il G.L. accoglieva il ricorso del Sig. B.L. dichiarando la responsabilità solidale del Comune di Civitella del Tronto e della Cooperativa Vibrata Lavoro in ordine all'infortunio del ricorrente e, contestualmente, condannava le parti resistenti al risarcimento del danno quantificato in € 33.927, 23 e delle spese di lite liquidate in € 3.000,00;

-l'Avv. Pietro Marano, con nota acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 7076 del 30.06.2016, consigliava all'Amministrazione comunale di costituirsi nel giudizio di appello evidenziando lacune nella sentenza di cui sopra e, contestualmente, l'infondatezza della domanda del ricorrente;

-la Giunta Comunale, con deliberazione n. 102 del 05.07.2016, immediatamente esecutiva, autorizzava il Sindaco a costituirsi nel giudizio di appello demandando al Responsabile dell'Area Affari Generali l'affidamento dell'incarico per il ricorso in parola all'Avv. Pietro Marano, già difensore nel procedimento in premessa;

-con sentenza n. 65/2018 del 15/02/2018 la Corte di Appello di L'Aquila – sezione lavoro - condannava il Comune di Civitella del Tronto, in solido con la ditta Vibrata Lavoro Soc. Coop. A.r.l., a pagare all'istante la somma di € 19.204,34, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo sulla somma di € 16.175,60 e dalla data dell'infortunio al saldo effettivo sulla somma di € 3.028,74, oltre le spese di lite, liquidate in € 3.000,00, e accessori di cui alla sentenza appellata non colpita dalla riforma del Giudice di appello;

-il suddetto provvedimento giurisdizionale, non munito di formula esecutiva, veniva notificato al difensore di questo Ente in data 07/03/2018;

-in data 28/08/2018 l'Ufficiale giudiziario del Tribunale di Teramo notificava al Comune di Civitella del Tronto atto di precetto per la somma complessiva di € 25.374,01, di cui € 4.822,49 dovuti per spese e compensi legali liquidati in sentenza e atto di precetto:

-le Parti si sono rese disponibili a definire la controversia in corso pervenendo ad un accordo circa gli obblighi derivanti dalla sentenza 65/2018;

-con delibera n. 5 del 05/03/20189 il Consiglio Comunale, ha ritenuto di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, D.Lgs. 267/2000 lettera a), la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo totale di € 25.374,01, di cui € 20.551,52 in favore del Sig. B.L. ed € 4.822,49 da corrispondere all'Avv. Stefano Di Filippo;

**VISTE** le seguenti fatture emesse dall'Avv. Stefano Di Filippo:

- n. FATTPA\_1\_18 del 19/12/2018, dell'importo di € 3.315,00 più IVA, per complessivi € 4.206,07 relativa all'onorario proc. B.L./Comune di Civitella del Tronto – Corte d'Appello L'Aquila – sentenza n. 65/2018;

- n. FATTPA\_2\_19 del 21/003/2019, dell'importo di € 517,14 più IVA per complessivi € 630,91, relativa al rimborso forfetario su Onorario e su compenso di precetto sentenza Corte d'Appello L'Aquila proc. B.L./Comune di Civitella del Tronto;

**DATO ATTO** che sono state rispettate le specifiche misure/azioni correttive in funzione di prevenzione del rischio corruzione, come previste nell'ambito del PTPC 2018/2020 confermato per il triennio 2019/2021 con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 19/02/2019;

**RITENUTO**, pertanto, necessario procedere alla loro liquidazione;

**VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

**VISTO** lo Statuto comunale;

## **DETERMINA**

**1) di considerare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. n. 241/1990;

**2) di liquidare** le seguenti Fatture a favore dell'Avv. Stefano Di Filippo:

- n. FATTPA\_1\_18 del 19/12/2018, dell'importo di € 3.447,60 più IVA per complessivi € 4.206,07, relativa all'onorario proc. B.L./Comune di Civitella del Tronto – Corte d'Appello L'Aquila – sentenza n. 65/2018;

- n. FATTPA\_2\_19 del 21/03/2019, dell'importo di € 517,14 più IVA per complessivi € 630,91, relativa al rimborso forfetario su Onorario e su compensi liquidati in sentenza;

**3) di imputare** la spesa complessiva di € 4.836,98 sul cap. 2495/1 G.R., impegno n. 477/18;

- 4) **di accreditare** la somma di € 3.964,74, al lordo della Ritenuta d'acconto, a favore dell'Avv. Stefano Di Filippo sul c/c IBAN: IT07W0542476850000000050553;
- 5) **di trasmettere** la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti atti;

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ed altresì inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

**L'ISTRUTTORE**

Domenico D'Annunzio

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dr. Germano Mignini

*(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.*

*2/2005,*

*ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)*